



COMUNE DI NAPOLI

**CONSIGLIO COMUNALE**

## CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

### Ordine del Giorno

**Sulla tutela dei bambini ed il loro diritto ad avere una famiglia nel rispetto della dignità della persona e del principio di uguaglianza**

Premesso che:

I.- Il Comune di Napoli nell'ambito della azione politico/amministrativa sul territorio comunale riconosce ed attua i diritti inviolabili dell'uomo ed i principi di uguaglianza e di tutela dei minori e delle famiglie in attuazione degli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, nonché i principi di cui all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), gli artt. 2, 3, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE);

II.- il Comune di Napoli promuove e riconosce i diritti del minore al rispetto della propria vita privata e familiare (art. 8 CEDU), a non subire discriminazioni, a vedere preso in considerazione preminente il proprio interesse, a essere immediatamente registrato alla nascita e ad avere un nome, a conoscere i propri genitori, ad essere da loro allevato ed a non esserne separato (rispettivamente, artt. 2, 3, 7, 8 e 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo), al principio della responsabilità comune dei genitori per l'educazione e la cura del figlio (art. 18 della medesima Convenzione), nonché ai diritti riconosciuti dall'art. 24 CDFUE;

III.- il Comune di Napoli si pone l'obiettivo di tutelare l'interesse primario di ogni nato al riconoscimento formale del proprio status filiationis, elemento costitutivo della sua identità personale protetta, oltre che dagli artt. 7 e 8 della Convenzione dei diritti del fanciullo del 1989, anche dagli artt. 2, 30 e 31 della Costituzione»;

IV.- la legge n. 40 del 2004, pur vietando la surrogazione di maternità, nulla dispone quanto alle conseguenze per il nato da tale pratica avendo creato un vuoto normativo che la Corte Costituzionale ha stigmatizzato in più occasioni ed in particolare con le note sentenza n. 33 del 09.03.2021 e n. 27 del 18.12.2017, mentre, invece, in altri ordinamenti, come quello francese e tedesco, pur vietando la gestazione per altri, apprestino tutela al minore nato dal ricorso a tale pratica, consentendo la trascrizione degli atti di nascita stranieri che indichino una doppia paternità;

V.- l'attuale assetto del diritto vivente implica per il minore nato da maternità surrogata una capitis deminutio del tutto analoga, se non più grave, rispetto a quella in danno



ai figli cosiddetti incestuosi, rimossa dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 494 del 2.11.2002, atteso che il bambino dovrebbe patire le conseguenze sanzionatorie di una condotta posta in essere dai genitori;

VI.- la Corte Costituzionale in più occasioni ed in particolare con la nota sentenza n. 33/2021 ha avuto modo di affermare che *"in tutte le decisioni relative ai minori di competenza delle pubbliche autorità, compresi i tribunali, deve essere riconosciuto rilievo primario alla salvaguardia dei "migliori interessi" o dell'"interesse superiore" del minore, secondo le formule utilizzate nelle rispettive versioni ufficiali in lingua inglese e francese, ... espresso anzitutto nella Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959. Di qui tale principio è confluito - tra l'altro - nell'art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo e nell'art. 24, comma 2, CDFUE. Tale principio è stato altresì considerato dalla giurisprudenza della Corte EDU come specifica declinazione del diritto alla vita familiare di cui all'art. 8 CEDU"* e che tale principio è *"stato felicemente riformulato da una risalente sentenza di questa Corte, con riferimento all'art. 30 Cost., come necessità che nelle decisioni concernenti il minore venga sempre ricercata «la soluzione ottimale "in concreto" per l'interesse del minore, quella cioè che più garantisca, soprattutto dal punto di vista morale, la miglior "cura della persona"»* (sentenza n. 11 del 1981)...;

VII.- l'interesse di un bambino accudito sin dalla nascita da una coppia che ha condiviso la decisione di farlo venire al mondo è quello di ottenere un riconoscimento anche giuridico dei legami che, nella realtà fattuale, già lo uniscono a entrambi i componenti della coppia, atteso che i legami sono parte integrante della stessa identità del bambino, che vive e cresce in una determinata famiglia, o comunque - per ciò che concerne le unioni civili - nell'ambito di una determinata comunità di affetti, essa stessa dotata di riconoscimento giuridico, e certamente riconducibile al novero delle formazioni sociali tutelate dall'art. 2 Cost. (sentenza n. 221 del 2019), cosicché indiscutibile è l'interesse del bambino a che tali legami abbiano riconoscimento non solo sociale ma anche giuridico, a tutti i fini che rilevano per la vita del bambino stesso - dalla cura della sua salute, alla sua educazione scolastica, alla tutela dei suoi interessi patrimoniali e ai suoi stessi diritti ereditari -; ma anche, e prima ancora, allo scopo di essere identificato dalla legge come membro di quella famiglia o di quel nucleo di affetti, composto da tutte le persone che in concreto ne fanno parte. E ciò anche laddove il nucleo in questione sia strutturato attorno ad una coppia composta da persone dello stesso sesso, dal momento che l'orientamento sessuale della coppia non incide di per sé sull'idoneità all'assunzione di responsabilità genitoriale (come ha avuto modo di affermare in più occasioni sia la Consulta che la Suprema Corte di Cassazione cfr.: Cort. Cost. n. 221 del 2019; Cass. Civ. 22 giugno 2016, n. 12962);



COMUNE DI NAPOLI

**CONSIGLIO COMUNALE**

VIII.- è prevalente l'interesse del minore a che sia affermata in capo a coloro che se ne prendono cura la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali agli interessi del minore che l'ordinamento considera inscindibilmente legati all'esercizio di responsabilità genitoriali;

IX.- proprio per le citate ragioni l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte EDU afferma la necessità che i bambini nati mediante maternità surrogata, anche negli Stati parte che vietino il ricorso a tali pratiche, ottengano un riconoscimento giuridico del «legame di filiazione» con entrambi i componenti della coppia che ne ha voluto la nascita, e che se ne sia poi presa concretamente cura;

X.- l'interesse del minore non potrebbe ritenersi soddisfatto dal riconoscimento del rapporto di filiazione con il solo genitore "biologico" laddove, infatti, il minore viva e cresca nell'ambito di un nucleo composto da una coppia di due persone, che non solo abbiano insieme condiviso e attuato il progetto del suo concepimento, ma lo abbiano poi continuativamente accudito, esercitando di fatto in maniera congiunta la responsabilità genitoriale, atteso che egli avrà un preciso interesse al riconoscimento giuridico del proprio rapporto con entrambe, e non solo con il genitore che abbia fornito i propri gameti ai fini della maternità surrogata;

XI.- il tema delle famiglie arcobaleno è dei rapporti di filiazione è assurto in questi giorni agli onori delle cronache per la indicazione del Ministro dell'Interno Matteo Piantadosi di limitare la trascrizione degli atti di nascita delle cd. famiglie arcobaleno che abbiano fatto ricorso alla maternità surrogata che, a sua volta, è stato poi interpretato in modo ancora più restrittivo del Prefetto di Milano con una circolare che ha interrotto la pratica della trascrizione dei tali atti di nascita dei bambini nati da coppie omogenitoriali nel Comune di Milano;

XII.- numerose sono state le prese di posizione delle forze politiche e delle associazioni a tutela dei diritti delle famiglie omogenitoriali che sono sfociate nella manifestazione di Milano del 18.03.2023;

XIII.- la mancata trascrizione dell'atto di nascita dei bambini nati nelle famiglie omogenitoriali, tra cui anche quelle che hanno fatto ricorso alla cd. maternità surrogata determina una serie di conseguenze burocratiche/amministrative che incidono pesantemente sul piano sanitario e sociale, in quanto, impediscono ad esempio il conseguimento del codice fiscale e, quindi, la erogazione delle prestazioni sanitarie oltre che incidere anche sul pari esercizio dei diritti/doveri genitoriali;

XIV.- la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo ed in particolare dei diritti dei minori e delle famiglie nelle loro complessità e diversità, sono un tema centrale per le moderne democrazie europee;

XV.- il certificato di filiazione europeo si pone come criterio di uguaglianza e di non



discriminazione, agevolando le pratiche amministrative senza l'inutile coinvolgimento degli organi giurisdizionali per la migliore tutela dei minori;

XVI.- nella legislatura in corso sono già state depositate alla Camera dei Deputati tre proposte di legge aventi ad oggetto la modifica della normativa vigente per far sì che venga stabilito il riconoscimento alla nascita per i figli e le figlie delle coppie dello stesso sesso, e in particolare: la proposta di legge n. 70 del 13 ottobre 2022, a prima firma Magi, denominata "Modifica all'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di stato giuridico dei nati a seguito di procreazione medicalmente assistita"; la proposta di legge n. 330 del 13 ottobre 2022, a prima firma Grimaldi, denominata "Modifiche al codice civile, alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, e altre disposizioni in materia di vita familiare delle coppie formate da persone dello stesso sesso, di stato giuridico dei figli, di accesso all'adozione e alla procreazione medicalmente assistita per le persone di stato libero, nonché delega al Governo per l'adeguamento della legislazione vigente", che recepisce il lavoro di Famiglie Arcobaleno e Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBTI+; la proposta di legge n. 479 del 26 ottobre 2022 a prima firma Zan, denominata "Disposizione e delega al Governo in materia di vita familiare delle coppie formate da persone dello stesso sesso e di stato giuridico dei figli, nonché di accesso all'adozione e alla procreazione medicalmente assistita per le persone di stato libero" e infine la proposta di Legge n. 587 del 16 novembre 2022, a prima firma Appendino, denominata "Modifiche al codice civile, alle leggi 4 maggio 1983, n. 184, e 20 maggio 2016, n. 76, nonché altre disposizioni e delega al Governo in materia di accesso egualitario al matrimonio, di filiazione e di adozione";

Tanto premesso il Consiglio Comunale

**Impegna**

il Sindaco e la Giunta affinché adottino ogni azione politico/amministrativa volta a tutelare i diritti dei nati in qualunque modo delle famiglie omogenitoriali cd. arcobaleno ed eterosessuali, nel rispetto dei principi di cui in premessa, nel superiore interesse del minore, promuovendo, altresì, presso il Governo ed il Parlamento ogni azione politica per giungere alla emanazione di una legge che disciplini i diritti dei bambini, nel rispetto del principio di uguaglianza e di pari dignità riconoscendo validità al cd. certificato di legittimazione europeo;

sollecita

il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a continuare a trascrivere all'anagrafe gli atti di nascita dei figli di coppie omogenitoriali, indicando i nomi di entrambi i genitori, in modo tale da garantire ad ogni bambino e bambina i diritti inalienabili quali il diritto alla salute, il diritto alla vita ed il diritto ad avere una famiglia che li ami (come da legge 4 maggio 1983 n. 184);

Invita

il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a farsi promotore della istituzione di una cabina



**CONSIGLIO COMUNALE**

di regia, costituita da tutti i Sindaci dell'area metropolitana di Napoli, per affrontare la tematica in oggetto e fare in modo che ogni bambino e bambina della città di Napoli possa sentirsi amato e protetto dalla sua stessa città oltre che dai suoi genitori (biologici, intenzionali, adottivi o affidatari che siano).

Il Presente Ordine del Giorno è stato approvato all'unanimità dei presenti nella riunione di commissione del 24.03.2023.

Il Presidente Commissione Pari Opportunità  
Gennaro Esposito